




Dott. GIUSEPPE FUA'
NOTAIO IN ROMA

REPERTORIO N. 64729

RACCOLTA N. 12739

ATTO COSTITUTIVO



REPUBBLICA ITALIANA

Il quattro novembre duemilaquattro in Roma nel mio studio


4 novembre 2004

Avanti a me dottor Giuseppe Fuà, Notaio in Roma, con studio in Via Monte Zebio n. 30, iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai testimoni signori:

- Paolo ORIETI, nato a Roma l'11 maggio 1959 e qui domiciliato in Via Giorgio Scalia n.10, commercialista;
- Silvia SALOME', nata a Napoli il 20 settembre 1968 e domiciliata a Roma Via Erode Attico n.48, avvocato;

sono presenti:

- PULIATTI Placido, nato a Pagliara (Messina) il 1° agosto 1931, residente a Roma, Via Carlo Zucchi n.30, avvocato, codice fiscale PLT PCD 31M01 G234W, cittadino italiano, il quale dichiara di essere non vedente, di poter sottoscrivere il presente atto e pertanto di voler rinunciare all'assistente ed al partecipante all'atto di cui alla legge 3 febbraio 1975 n.18;
- BISANTE Enrico, nato a Roma il 4 ottobre 1963, residente in Roma, Via Q. Fabio Pittore n.10, medico, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma quale amministratore unico



e legale rappresentante della:

- "LA COLLINA - s.r.l.", società di nazionalità italiana, con sede in Roma, Viale Giulio Cesare n.109, codice fiscale-partita iva e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 04373441007, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 762154, durata al 31 dicembre 2050, capitale sociale euro 48.960,00 i.v., con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esso derivanti dal vigente contratto sociale.

E' altresì presente:

- PULIATTI Agatina, nata a Roma il 6 marzo 1964, residente a Roma, Via Q. Fabio Pittore n.10, archeologa, codice fiscale PLT GTN 64C46 H501U, cittadina italiana.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, stipulano quanto segue:

I

Tra il signor PULIATTI Placido e la società "LA COLLINA - s.r.l." come sopra rappresentata, è costituita con sede in Roma, con uffici all'indirizzo risultante dalla iscrizione nel Registro delle Imprese, una società a responsabilità limitata, denominata

"ARGOS s.r.l.".

II

La società per quanto attiene l'attività svolta ed il suo funzionamento, è regolata dalle norme in appresso riportate.

III

Il capitale sociale è stabilito in euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi di legge e viene sottoscritto in danaro dai due soci come segue:


- PULIATTI Placido per una quota pari ad euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zerozero);
- "LA COLLINA - s.r.l." per una quota pari ad euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero).

I soci danno atto di aver pro quota versato presso la Banca di Roma agenzia 212 - Roma, la prescritta somma pari al 25% (venticinque per cento) del capitale sociale in euro 125.000,00 (centoventicinquemila virgola zerozero) conto n. 736/10, come da relativa ricevuta in data 3 novembre 2004 che in copia verrà esibita in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.

I soci si danno altresì atto di aver già versato nelle casse sociali il rimanente 75% (settantacinque per cento) del capitale, per cui il capitale stesso di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) risulta per intero sottoscritto e versato.

IV

I soci ai sensi dell'art.16 (sedici) dei patti sociali, decidono di adottare la forma di amministrazione collegiale con due consiglieri a firma disgiunta che dureranno in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni e con i poteri indicati nell'articolo 17 (diciassette) dei patti sociali;



vengono nominati a tale carica i signori PULIATTI Placido e PULIATTI Agatina, entrambi come sopra costituiti, i quali accettano la carica ad essi conferita e dichiarano che non esistono nei loro confronti cause di ineleggibilità od incompatibilità previste dalla legge.

Vengono nominati altresì a comporre il collegio sindacale per i prossimi tre esercizi sociali e cioè sino a tutto il 31 dicembre 2007, i signori:

- PALOMBIERI Francesco, nato a Roma il 1° settembre 1964, residente a Roma, Viale Tito Livio n.81, dottore commercialista, codice fiscale PLM FNC 64P01 H501X, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995, con funzioni di presidente;

- TAMBURELLI Luca, nato a Roma il 20 agosto 1959, residente a Roma, Via Dandolo n.80, dottore commercialista, codice fiscale TMB LCU 59M20 H501V, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995, con funzioni di sindaco effettivo;

- PALOMBIERI Simona, nata a Roma il 28 luglio 1968, residente a Roma, Via della Balduina n.174, dottore commercialista, codice fiscale PLM SMN 68L68 H501X, iscritta nel Registro dei Revisori Contabili al n.106385, con funzioni di sindaco effettivo;

- PEZZUTO Giovanni, nato a Bari il 18 maggio 1963, residente a Roma, Via della Camilluccia n.741, dottore commercialista, co-

dice fiscale PZZ GNN 63E18 A662H, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995 Gazzetta Ufficiale n.31 bis del 21 aprile 1995, con funzioni di sindaco supplente;

- DE FELICE CICCOLI Andrea, nato a Roma il 30 maggio 1968, residente a Roma, Via Lanfranco Maroi n.56, dottore commercialista, codice fiscale DFL NDR 68E30 H501F, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.134239 Gazzetta Ufficiale n.86 IV^a serie speciale del 29 ottobre 2004, con funzioni di sindaco supplente.

Per il collegio sindacale viene stabilito un compenso annuale corrispondente ai minimi della tariffa professionale dei dottori commercialisti, con la precisazione comunque che per il primo anno di esercizio e cioè per l'anno 2005, in considerazione della prevista non operatività della società, tale compenso verrà ridotto alla metà.

Ai sensi dell'art.19 (diciannove) dello statuto sociale, i soci decidono di affidare al collegio sindacale il controllo contabile della società.

V

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.

VI

Per il resto la società è regolata dai seguenti patti sociali.

"PATTI SOCIALI

Articolo 1

DENOMINAZIONE

La società si denomina: "ARGOS s.r.l.".

Articolo 2

SEDE

La sede è nel Comune di Roma.

Con loro decisione i soci potranno istituire e sopprimere sedi secondarie, uffici, rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Articolo 3

DURATA

La società è costituita a tempo indeterminato.

Ciascun socio, pertanto, potrà esercitare, in ogni momento, il diritto di recesso, previo preavviso di almeno sei mesi, da comunicarsi alla società a mezzo di raccomandata.

Il recesso sarà efficace nei confronti della società solo dopo il decorso del suddetto termine di preavviso.

Per quanto riguarda i criteri di determinazione della quota del socio che recede, nonché le modalità del rimborso, troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'art.22 (ventidue) dei patti sociali.

Articolo 4

OGGETTO

La società svolge le seguenti attività:

- riabilitazione visiva, orientamento e mobilità dei ciechi e degli ipovedenti;

- prevenzione della cecità;

- interventi precoci e preventivi diretti a bambini e ragazzi con deficit visivo ed affetti da patologie della vista in genere; ~~8~~

- collaborazione e sostegno agli obiettivi di prevenzione, riabilitazione e cura delle patologie oculari con l'Unione Italiana dei Ciechi onlus e l'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - sezione italiana, in base al loro rispettivo statuto ed atto costitutivo;

- sostegno morale ed economico alle famiglie dei portatori di handicap della vista in genere;

- gestione ed esercizio di centri, ambulatori, studi, poliambulatori e strutture in genere per la prevenzione, controllo, terapia, cura e riabilitazione della vista, anche attraverso trattamenti medici e chirurgici, effettuati da medici e chirurghi debitamente specializzati in materia;


- organizzazione e promozione di studi, conferenze, dibattiti, seminari, meeting, congressi e riunioni per l'informazione - la conoscenza - il confronto - la prevenzione - la terapia - la cura e la ricerca di ogni patologia e di ogni tecnica relative alla vista;

- organizzazione di corsi di formazione e studi;

- promozione di base di studio per studenti non vedenti;

- assistenza anche domiciliare a non vedenti.

La società per il raggiungimento degli scopi sociali, potrà



compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zerozero) diviso in quote ai sensi dell'art.2468 c.c. e può essere aumentato o ridotto nei modi e termini di legge.

Le quote sono divisibili.

Il domicilio dei soci, per quanto attiene i loro rapporti con la società, si intende eletto a tutti gli effetti presso il domicilio risultante dal libro soci.

Articolo 6

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto/capitale, ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico, a sensi delle vigenti disposizioni

fiscali, di legge e della normativa in materia bancaria e creditizia.

I versamenti non sono obbligatori per i soci.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite, ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c.

Articolo 7

PARTECIPAZIONI

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli artt.1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art.2352c.c.

Articolo 8

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per successione mortis causa, solo tra soci, in tutti gli altri casi la cessione è sottoposta al nudo gradimento da parte di tutti i soci.



Tale gradimento deve essere espresso dagli altri soci in forma scritta, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.

La mancata comunicazione del gradimento al trasferimento della quota equivale a rifiuto.

Comunque, in caso di vendita delle quote sociali a terzi, spetta sempre ai soci, a parità di condizioni, il diritto di prelazione nell'acquisto; tale diritto dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle condizioni della vendita, da effettuarsi a cura del cedente agli altri soci, al domicilio risultante dal libro soci.

Qualora più soci esercitino la prelazione, le quote stesse verranno cedute ai richiedenti in proporzione alla loro rispettiva partecipazione sociale.

Articolo 9

TITOLI DI DEBITO

La società potrà emettere titoli di debito per un importo non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili.

L'assemblea delibererà di volta in volta le modalità ed i termini dei titoli emittendi.

I titoli stessi non potranno mai essere imputati a capitale e la relativa decisione di emissione dovrà comunque essere iscritta nel Registro delle Imprese.

Articolo 10

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dei patti sociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Articolo 11

Tutte le decisioni dei soci devono essere prese con il sistema assembleare.

Articolo 12

ASSEMBLEA

L'assemblea può essere convocata in Italia anche fuori dalla sede sociale ed anche nei paesi della U.E.

Articolo 13

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante avviso spedito a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza nel domicilio risultante dal li-



bro soci.

L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, e può validamente deliberare, quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o siano informati della riunione, tutti gli amministratori ed i sindaci in carica e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Qualora questi non siano presenti dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarino di essere informati su tutti gli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 14

L'assemblea è convocata per deliberare sulle materie ad essa riservate dalla legge (art.2479 c.c.) e dai patti sociali.

L'assemblea verrà altresì convocata quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale, i quali, peraltro, dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non soci nei limiti di legge.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e di decidere sul diritto di intervenire all'assemblea stessa.

Articolo 15

QUORUM

Le delibere assembleari vengono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale.

Il contenuto e le risultanze delle decisioni dei soci, nonché i verbali delle assemblee, devono essere riportate nell'apposito libro previsto dall'art.2478 c.c.


Articolo 16

AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata, a secondo di quanto deciso dai soci, o da un consiglio di amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri da tre a cinque, o da due amministratori a firma congiunta o disgiunta o da un amministratore unico.

La durata in carica dell'organo amministrativo, che può essere anche a tempo indeterminato, è stabilita con decisione dei soci.

I componenti l'organo amministrativo possono essere anche non soci.



All'atto della nomina od anche successivamente, i soci dovranno stabilire l'entità del compenso per i componenti l'organo amministrativo, ai quali comunque spetta sempre il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.

Articolo 17

All'organo amministrativo spettano tutti i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, salvo solo quanto dalla legge tassativamente riservato alla competenza dell'assemblea.

Se non vi provvede l'assemblea il consiglio nomina tra i suoi membri un presidente.

La firma sociale e la rappresentanza della società spettano, a seconda di quanto deciso dai soci ai sensi del precedente articolo, o al presidente del consiglio di amministrazione, al consigliere delegato o ai due amministratori congiuntamente o disgiuntamente o all'amministratore unico, i quali ai sensi dell'art.2475/bis c.c., potranno rilasciare procure speciali anche a terzi per singoli atti o categorie di atti, precisando comunque i limiti e l'eventuale durata delle procure.

L'organo amministrativo può anche nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, determinandone le mansioni e le eventuali retribuzioni.

Articolo 18

DIRITTI DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione della società

hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 19

ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi a maggioranza semplice, possono nominare:

- o il collegio sindacale, secondo legge;
- o un revisore, per il controllo contabile.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 c.c.; comunque all'atto della nomina del collegio sindacale i soci possono decidere di affidare a tale organo anche il controllo contabile.

I membri del collegio sindacale ed il revisore durano in carica 3 (tre) esercizi sociali e possono essere riconfermati.

Articolo 20

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eser-



cizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni, qualora particolari esigenze della società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella nota integrativa le ragioni della dilazione.

Articolo 21

UTILI

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La decisione dei soci, che approva il bilancio, decide sulla distribuzione degli utili ai soci.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura proporzionale.

Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

Articolo 22

RECESSO DEL SOCIO

Il diritto di recesso compete, oltre che nei casi previsti al precedente art.3 (tre):

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dai patti sociali;

- ai soci che non hanno acconsentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione delle attività della società od una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dai patti sociali.

Per le modalità di esercizio del recesso e per il rimborso della partecipazione del socio receduto, si applica l'art.2473 c.c.

Articolo 23

SCIoglimento LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei patti sociali.

L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea adottata ad unanimità.

Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso.

Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII



Libro V del Codice Civile (artt.2484 e ss.)

Articolo 24

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n.5.

Articolo 25

Per tutto quanto non espressamente previsto nei patti sociali valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di società a responsabilità limitata."

VII

Il signor BLANDAMURA Giovanni, nato a Roma il 9 settembre 1951 e qui residente in Via Ignazio Guidi n.75, viene delegato dai due amministratori a ritirare presso la Banca di Roma agenzia n.212, il 25% (venticinque per cento) del capitale sociale come sopra versato, rilasciandone quietanza.

VIII

Le spese del presente atto e consequenziali sono a carico della società.

I richiedenti mi dichiarano che l'importo globale delle spese per la costituzione della società, ammonta approssimativamente ad euro 4.000,00 (quattromila virgola zerozero).

Io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto, presenti i testi, ai comparenti i quali a mia domanda dichiarano di approvarlo; l'atto stesso occupa cinque fogli scritti in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno su venti facciate circa.


F.to Placido PULIATTI - Enrico BISANTE - Agatina PULIATTI - Paolo ORIETI teste - Silvia SALOME' teste - Giuseppe FUA' notaio (sigillo).

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE FIRMATO AI SENSI DI LEGGE

E' COMPOSTA DI *di crasso re fessate*

SI RILASCIA PER USO *consentito*

ROMA, *25 novembre 2004*

[Handwritten signature]


ARAZ
ATA 0

ERTIF
SOGGI

A: 08
MINAZ

ATTIV
CILIO

SC. F
OME E

05/11

